

## Osservatorio Corte costituzionale

---

### **Procedimento per decreto penale di condanna**

#### **La decisione**

**Procedimento per decreto penale di condanna - Opposizione - Contestuale domanda di oblazione - Sentenza di proscioglimento immediato - Pronuncia - Possibilità - Sussistenza - Questione infondata - Erroneo presupposto interpretativo** (Cost., artt. 3, 24, 27 e 111; c.p.p., art. 464, co. 2).

*È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, co. 2, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui, «secondo il diritto vivente», non consente al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ove l'imputato abbia presentato domanda di oblazione contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna.*

CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 2015, n. 14 (c.c. 9 febbraio 2015) - CRISCUOLO, *Presidente* - FRIGO, *Estensore*.

#### **Osservazioni a prima lettura**

#### **Opposizione a decreto penale di condanna con contestuale domanda di oblazione e proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.**

1. Con la sentenza n. 14 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, co. 2, c.p.p. - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. - nella parte in cui, «secondo il diritto vivente», non consente al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ove l'imputato abbia presentato domanda di oblazione contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna.

All'esito di un'articolata argomentazione meritevole di un commento a prima lettura, la Consulta ha ritenuto che la soluzione ermeneutica della Corte di cassazione a Sezioni unite (richiamata dal rimettente e qualificata dallo stesso «diritto vivente»)<sup>1</sup> - secondo cui è precluso al g.i.p., investito dell'opposizione a decreto penale di condanna, prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - non possa riferirsi anche all'ipotesi di opposizione a decreto di condanna con contestuale domanda di oblazione. Per il giudice delle leggi, può dunque innestarsi, nella *sedes* del procedimento di oblazione, la regola di

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. un., 25 marzo 2010, Zedda, in *Cass. pen.*, 2010, 3765, da qui in poi indicata nel testo come Sezioni unite "Zedda".

condotta e di giudizio enunciata dall'art. 129 c.p.p., che postula la precedenza della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto agli altri provvedimenti decisionali adottabili dal giudice, anche per quanto attiene alla gerarchia tra le formule di proscioglimento delineata dall'art. 129, co. 2, c.p.p.

2. Il tema inerente alla questione sottoposta al sindacato della Corte costituzionale è quello relativo alla individuazione di eventuali spazi di applicazione dell'art. 129 c.p.p. nel segmento processuale successivo all'opposizione proposta dall'imputato avverso il decreto penale di condanna. Nel caso di specie, peraltro, si trattava di una opposizione abbinata a una domanda di oblazione. Il punto nodale di partenza è comunque sempre lo stesso ed attiene alla permanenza o meno in capo al giudice, che ha già adottato il decreto penale di condanna, della cognizione sul merito della *res iudicanda*, necessaria per poter pronunciare il proscioglimento dell'imputato.

Ebbene, la Consulta ha affermato che, a differenza dell'ipotesi in cui vi sia solo l'opposizione a decreto penale, nel caso di domanda di oblazione contestuale all'opposizione, il giudice conserva poteri decisori sul merito della imputazione compatibili con una sentenza di proscioglimento immediato.

Prima di esaminare la decisione della Corte, pare tuttavia necessario soffermarsi sulle motivazioni del precedente giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza delle Sezioni unite "Zedda" del 2010, nonché sulla interpretazione estensiva datane dal giudice *a quo*.

Nel dirimere il contrasto interpretativo riscontrabile nella giurisprudenza di legittimità<sup>2</sup>, le Sezioni unite nel caso "Zedda" avevano autorevolmente escluso che il g.i.p., dopo aver emesso il decreto di condanna, fosse abilitato a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Sulla scorta di una precedente decisione<sup>3</sup>, si è ribadito, infatti, che l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore, inteso quale occasione atipica di decidere la *res iudicanda*, ma si limita ad enunciare una regola di condotta e di giudizio destinata a trovare attuazione con l'osservanza della disciplina relativa alla fase e al grado in cui il processo si trova e nel rispetto del principio del contraddittorio. Nella fase successiva all'opposizione a decreto penale, il g.i.p. è spoglia-

---

<sup>2</sup> A favore dell'abnormità della sentenza di proscioglimento immediato pronunciata *de plano* dal g.i.p. investito dell'opposizione, v. Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, Prevedello, in *Cass. pen.*, 2005, 3898; Id., Sez. V, 27 gennaio 2003, Grisotto, *ivi*, 2004, 2059. In senso contrario, per l'operatività, nello stesso contesto, dell'obbligo di immediata declaratoria *ex art.* 129 c.p.p., v., tra le altre, Cass., Sez. III, 20 novembre 2008, Budel e altro, in *Mass. Uff.*, n. 242983; Id., Sez. II, 20 novembre 1997, Cantoni, *ivi*, n. 209197; Id., Sez. III, 10 giugno 1992, Bonfante, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1141.

<sup>3</sup> Cass., Sez. un., 25 gennaio 2005, De Rosa, in *Cass. pen.*, 2005, 1835.

to di poteri decisorii sul merito dell'azione penale, incombendo su di esso, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., solo poteri-doveri di «propulsione processuale» a contenuto vincolato, correlati alle opzioni dell'opponente riguardo al rito, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione (art. 464, co. 2, c.p.p.). D'altra parte, il g.i.p. – come hanno ulteriormente osservato le Sezioni unite “Zedda” – non potrebbe revocare il decreto di condanna fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge né decidere sul merito dell'azione penale senza incorrere in una violazione delle regole sulla incompatibilità, posto che l'art. 34, co. 2, c.p.p. inibisce al giudice che ha emesso il decreto di condanna di «partecipare al giudizio» concernente lo stesso imputato. Dalla constatazione della estraneità al sistema processuale di una sentenza di proscioglimento revocatoria della condanna per decreto, ad opera dello stesso giudice che quel decreto ha emesso, gli Ermellini hanno ritenuto affetta da abnormità la medesima sentenza di immediato proscioglimento. In linea con questa pronuncia, nella giurisprudenza di legittimità si è giudicata inammissibile la domanda di oblazione presentata dall'opponente in via subordinata rispetto a quella di proscioglimento per ragioni di merito<sup>4</sup>.

Le considerazioni svolte dalla Corte di cassazione nel suo più ampio consesso tengono anche conto, incidentalmente, del profilo inerente alla particolare struttura del procedimento monitorio. L'atto di opposizione dell'imputato ha, infatti, la peculiare valenza di attribuire, non al g.i.p. che ha emesso il decreto penale, ma al giudice del dibattimento (o ad altra persona fisica g.i.p., in caso di richiesta di rito speciale) la piena cognizione su tutti i punti della decisione impugnata, assumendo dunque la configurazione di gravame<sup>5</sup>. Nel giudizio conseguente all'opposizione, si ricompongono in capo al giudice tutti i poteri cognitivi, anche officiosi, che costituiscono il presupposto per la pronuncia di cui all'art. 129 c.p.p. In questa sede, l'imputato potrà far valere la sussistenza di una causa di estinzione del reato, nel frattempo maturata, ovvero potrà finalmente produrre il materiale probatorio integrativo e, più in generale, esercitare il diritto alla prova per ottenere una sentenza ampiamente liberatoria<sup>6</sup>. Invero, la fisionomia del rito monitorio, costruita su un modello di contraddittorio differito, sembra ripudiare, nel periodo successivo all'opposizione dell'imputato, epiloghi proscioglitivi con fulminei effetti trancianti dell'*iter* processuale e prediligere declaratorie di non punibilità forse meno “immedia-

<sup>4</sup> Cass., Sez. III, 24 febbraio 2011, Bruzzese, in *Mass. Uff.*, n. 249788.

<sup>5</sup> V., in dottrina, tra gli altri, CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1084; ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2014, 789.

<sup>6</sup> Cfr. SANNA, *Opposizione a decreto penale di condanna ed operatività dell'art. 129 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1150.

te”, ma sicuramente più idonee a garantire il diritto dell’imputato alla formula di proscioglimento maggiormente favorevole<sup>7</sup>.

3. Il giudice rimettente non ignora il *dictum* della Cassazione a Sezioni unite “Zedda” ed anzi, nel sollevare la questione, lo richiama puntualmente, dando però per scontato che la preclusione all’accoglimento della domanda di proscioglimento nel merito debba operare anche nella ipotesi in cui, contestualmente all’opposizione, l’imputato abbia presentato richiesta di oblazione (ipotesi che, peraltro, non ricorreva nella fattispecie sottoposta al giudizio delle Sezioni unite). Ed è su questo punto che si incentrano, come si preciserà più oltre, i rilievi critici della Corte costituzionale.

Il ragionamento del G.i.p. del Tribunale di Tivoli<sup>8</sup> prosegue sulla base della premessa ormai dallo stesso delineata, per giungere a denunciare la violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. Pur risultando senza dubbio coerenti, le censure mosse dal giudice *a quo* appaiono ultronee, alla luce di quanto poi rilevato dalla Consulta. Vengono delineati con chiarezza dal rimettente i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 464, co. 2, c.p.p., in riferimento all’art. 24 Cost. (compressione del diritto di difesa), all’art. 27 Cost. (lesione del diritto dell’imputato all’assoluzione in ogni stato e grado del processo, allorché emerga univocamente la sua innocenza) e all’art. 111 Cost. (sia sotto il profilo del diritto dell’imputato di allegare prove a suo favore, sia con riguardo al principio della ragionevole durata del processo). Quanto alla denunciata violazione del parametro di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., viene richiamato quale *tertium comparationis* l’art. 459, co. 3, c.p.p., disposizione che consente – in presenza dei relativi presupposti – il proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. in sede di decisione sulla richiesta di decreto penale. Ne risulterebbe irragionevolmente discriminato colui nei confronti del quale sia stato già emesso il decreto di condanna, le cui eventuali deduzioni difensive – solo perché allegate con l’atto di opposizione, in quanto magari non conoscibili le cause di non punibilità prima della emissione del decreto – non potrebbero trovare accoglimento da parte del giudice, pena l’abnormità della sentenza di proscioglimento. Sia lecito osservare, peraltro, che la condizione peggiore nella quale – secondo la ricostruzione del giudice *a quo* – verrebbe a trovarsi l’imputato che nell’atto di opposizione invochi la determinazione oblativa è legata all’obbligatorietà della decisione sulla istanza medesima, che non lascerebbe altri spazi decisori per poter rimettere in discussione la *res*

<sup>7</sup> V., volendo, CAPITTA, *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Milano, 2010, 151.

<sup>8</sup> Trib. Tivoli, Sez. G.i.p., ord. 10 febbraio 2014, n. 146, in *Gazz. Uff.*, n. 39 del 17 settembre 2014.

*iudicanda*, neppure in un momento successivo, dato che il procedimento si conclude con l'estinzione del reato per oblazione. Dunque, rispetto a questa situazione sfavorevole si poteva, forse più propriamente, porre come termine di paragone quella di chi, proposta l'opposizione (senza oblazione), veda, invece, reintegrata la possibilità di allegare la prova evidente della propria innocenza nel giudizio conseguente all'opposizione (art. 464, co. 1, c.p.p.).

4. Ciò posto, si possono ora esaminare le ragioni sottostanti all'affermazione, espressa dalla Corte costituzionale, circa l'erroneità del presupposto interpretativo adottato nell'ordinanza di rimessione del G.i.p. del Tribunale di Tivoli. Il giudice delle leggi ha dichiarato l'infondatezza della questione, non perché essa delinei un quadro normativo compatibile con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., ma in quanto si basa sulla inesatta identificazione, da parte del giudice rimettente, dell'ambito di applicabilità della soluzione ermeneutica patrocinata dalle Sezioni unite "Zedda". Secondo la Consulta, quella soluzione - ossia la preclusione all'operatività dell'art. 129 c.p.p. - non è riferibile all'ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale domanda di oblazione. A sostegno dell'assunto, vengono addotti dal giudice costituzionale tre argomenti che riprendono, in parallelo, gli stessi punti oggetto della decisione delle Sezioni unite "Zedda".

Il primo argomento è frutto di una ricostruzione pienamente condivisibile.

Sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni unite, la Corte costituzionale rileva che la decisione sulla domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 464, co. 2, c.p.p., rappresenta una eccezione alla carenza di poteri decisori sul merito dell'azione penale da parte del g.i.p. investito dell'opposizione a decreto. Infatti, ove abbinata a una richiesta di oblazione, l'opposizione non si configura come un gravame e, dunque, non determina «l'instaurazione di un giudizio a carattere *lato sensu* impugnatorio», bensì determina l'instaurazione di un «sub-procedimento» davanti allo stesso g.i.p., regolato dall'art. 141 disp. att. c.p.p.: il procedimento di oblazione. In esito ad esso - prosegue la Corte - il giudice è chiamato ad adottare un provvedimento decisorio che implica un esame del merito dell'imputazione: ciò tanto più quando - come nella fattispecie - si discuta di una domanda di oblazione cosiddetta discrezionale, il cui accoglimento presuppone una valutazione in ordine alla gravità del fatto, oltre che la verifica dell'assenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore (art. 162-*bis*, co. 3 e 4, c.p.).

Qui sta la novità della sentenza in commento sul piano sistematico: l'instaurazione del procedimento di oblazione - determinatasi a seguito dell'opposizione con contestuale domanda oblativa - costituisce la "porta di

ingresso” a quel contesto processuale nel quale si ristabilisce in capo al g.i.p. la cognizione sul merito della *res iudicanda*. Posto che nel segmento processuale successivo alla suddetta opposizione, con l’instaurarsi del rito alternativo di oblazione, si verifica una sorta di *restitutio in integrum* dei poteri decisori che implicano l’accertamento del fatto, può allora trovare collocazione, nella medesima *sedes*, anche una pronuncia di proscioglimento immediato allo stato degli atti.

Il secondo profilo argomentativo ha, pur esso, delle ricadute dal punto di vista sistematico. Sulla base del rilievo secondo cui il g.i.p., in caso di accoglimento della domanda di oblazione, «pronuncia sentenza di proscioglimento per estinzione del reato [...], con correlata revoca del decreto di condanna», il giudice costituzionale ritiene superabili le affermazioni delle Sezioni unite circa l’impossibilità che il g.i.p. revochi il decreto penale fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, poiché tali affermazioni non risultano pertinenti all’ipotesi avuta di mira dal giudice *a quo*. Su questo punto potrebbero sorgere delle perplessità, giacché una eventuale sentenza di proscioglimento *in facto* o *in iure* comporterebbe una revoca implicita del decreto di condanna (da parte dello stesso giudice che lo ha emesso), che non potrebbe farsi rientrare in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 460, co. 4, e 464, co. 3 e 5, c.p.p. Tali perplessità sono però superabili. Certo, nessuno può negare che in conseguenza del proscioglimento vi sia una revoca implicita del decreto penale, ma questa non determina un provvedimento *extra ordinem*. A ben vedere, anche la declaratoria di cause di non punibilità diverse dalla estinzione del reato per oblazione è riconducibile al modello processuale disciplinato dal combinato disposto degli artt. 464, co. 2, c.p.p. e 141, co. 4, disp. att. c.p.p., che consente proprio la revoca implicita del decreto di condanna.

Da un terzo punto di vista, infine, la Corte nega che possa attagliarsi all’ipotesi di specie l’argomento ricavato dalla disciplina delle incompatibilità del giudice. Secondo lo stesso rimettente, nell’ambito del procedimento di oblazione, l’art. 141, co. 4, disp. att. c.p.p., là dove autorizza il medesimo giudice che ha emesso il decreto a dichiarare l’estinzione del reato con sentenza, lascia intendere all’interprete come la clausola di incompatibilità di cui all’art. 34, co. 2, c.p.p. assuma in questo contesto «una valenza del tutto attenuata».

5. In conclusione, con la pronuncia in commento, la Consulta ha aperto la possibilità di un immediato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., nell’ambito del procedimento di oblazione instauratosi in seguito alla richiesta oblativa presentata contestualmente all’atto di opposizione a decreto penale di condanna. Il giudice delle leggi ha contribuito, in tal modo, a

ricostruire il sistema secondo una fisionomia compatibile con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., in riferimento ai quali era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, co. 2, c.p.p.

Alla luce della statuizione della Corte, che configura un g.i.p. investito della competenza a decidere, si porrebbe l'ulteriore problema – di cui questa decisione non fa menzione – concernente la modalità con la quale il giudice debba dichiarare la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Premesso che la declaratoria immediata si inserisce nel contesto del procedimento di oblazione, il *quomodo* della stessa non può che tener conto delle scansioni proprie del rito alternativo in questione. La disciplina di questo modello processuale prevede che la valutazione giudiziale – quindi anche quella preliminare inerente ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. – intervenga previo parere dell'organo dell'accusa (art. 141, co. 4, disp. att. c.p.p.). Dopodiché, il g.i.p. dovrà seguire l'ordine gerarchico tra le formule di proscioglimento e, in particolare, quello delineato dall'art. 129, co. 2, c.p.p., verificando che non vi siano cause di non punibilità più favorevoli rispetto all'estinzione del reato per oblazione. Ad ogni buon conto, occorre distinguere: il giudice potrà pronunciarsi senza formalità, allorquando debba prosciogliere l'imputato per improcedibilità o nel merito con formula ampiamente liberatoria, posto che in queste ipotesi il mancato esercizio del diritto al contraddittorio resta assorbito nel conseguimento dello scopo<sup>9</sup>. Qualora, invece, sussista una causa di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione – entrambe prevalenti rispetto all'oblazione, ex art. 183, u.c., c.p. – sorge l'esigenza di informare l'imputato della possibilità di rinunciare, onde ottenere una eventuale pronuncia di proscioglimento *in facto*. Pertanto, non è da ritenersi sufficiente la mera interlocuzione del pubblico ministero (art. 141, co. 4, disp. att. c.p.p.): in tali casi – nel rispetto del valore del *favor rei* e del principio del contraddittorio sancito dall'art. 111, co. 2, Cost. – occorre consentire anche la partecipazione dell'imputato. A tal fine, il giudice dovrà fissare un'udienza in camera di consiglio, in conformità alle regole generali previste dall'art. 127 c.p.p., rendendo, così, possibile un confronto dialettico tra le parti in condizioni di parità.

ANNA MARIA CAPITTA

---

<sup>9</sup> Sul punto, v. CAPITTA, *La declaratoria immediata*, cit., 68 ss.